



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 68 del 06/07/2026

**OGGETTO: RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 - DETERMINAZIONE RISORSE
VARIABILI**

L'anno **duemilaventisei** addì **sei** del mese di **luglio** alle ore **14:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
BRENNA ANDREA	VICE SINDACO	Assente
MEZZALIRA MARCO	ASSESSORE	Presente
BORTOLI AURORA	ASSESSORE	Presente
GANDOLLA RAIMONDO	ASSESSORE	Presente
GORONE CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale dott.ssa Margherita Taldone.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Ing. Giorgio Castelli che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 - DETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 1. alla performance individuale;
 2. alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 3. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

RICHIAMATO il disposto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017:

"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

DATO ATTO che, il limite dell'importo del fondo delle risorse decentrate 2016 di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 è quantificato in complessivi euro 255.376,65;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al co. 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali (...) possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

VISTI i CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritti il 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, il 16 novembre 2022 per il triennio 2019-2021 e il 23 febbraio 2026 per il triennio 2022-2024 e in particolare:

- gli artt. 67 del CCNL 21/05/2018 e 79 del 16/11/2022 che disciplinano le modalità di costituzione del Fondo Generale delle Risorse Decentrate;

VISTO altresì l'art. 58 c. 1 CCNL 2022/2024 il quale stabilisce che a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del CCNL 2022/2024;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 10/11/2025 con la quale si stabiliva di incrementare la parte stabile del fondo quantificando lo stesso in € 19.000,00 e destinando altresì al trattamento accessorio del personale titolare di EQ ulteriori risorse pari ad € 6.000 - da non computarsi nel limite ex art. 14-Bis del D.L. 25/2025;

CONSIDERATO che i sopra citati CCNL hanno confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità";
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 02/02/2026 avente ad oggetto "Attribuzione valore economico per gli incarichi di Elevata Qualificazione anno 2026" e tenuto conto dei contenuti della stessa, anche per la verifica dei limiti di cui all'art. 23 D.L. 75/2017;

VISTA la determinazione n. 209 del 29.05.2026 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse di parte stabile per l'anno 2026 di cui all'art. 79 primo comma C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 per l'importo di euro 176.938,53 di cui euro 144.105,35 soggette a limite ed € 32.833,18 non soggette a limite e che sull'importo soggetto a limite di parte stabile di € 144.105,35 va operata la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 come modificato dall'articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 e già consolidata nell'importo di € 5.118,38 secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 20 del 08/05/2015;

CONSIDERATO CHE l'art. 60, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 dispone che, con decorrenza 01.01.2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 sia definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della Tabella C,

computati per dodici mensilità e per le unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie dell'indennità di comparto alla data di decorrenza del congelamento;

DATO ATTO che la riduzione da applicare ai sensi della citata disposizione contrattuale è quantificata in € 4.194,24 annui e che, ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate 2026, tale importo viene portato in diminuzione della quota di parte stabile non soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, pari ad € 32.833,18, come risultante dalla determinazione n. 209 del 29.05.2026;

DATO ALTRESÌ ATTO che il Comune di Induno Olona ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno precedente;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, che così recita: "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali";

RITENUTO inoltre necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2026 nell'ambito del vigente CCDI, utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari;

ATTESA pertanto la necessità di fornire alla Delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo:

- integrare per l'anno 2026 le risorse variabili nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 corrispondente ad € 2.636,79 ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022;
- integrare per l'anno 2026 le risorse variabili nella misura dello 0,22% del monte salari 2021 anni 2025 e 2026 (art. 58, c.2, CCNL 2026);
- integrare per l'anno 2026 le risorse variabili nella misura dello 0,14% del monte salari 2021 corrispondente ad € 1.285,33, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 23/02/2026;
- destinare per l'anno 2026 l'importo di € 1.454,46 ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022;

- fissazione dell'importo di euro 4,00 dell'indennità di servizio esterno di cui al CCNL e contestuale determinazione del budget annuo nell'importo di € 6.240,00 massimi;
- di indicare nei valori di cui alla contrattazione economica 2026, i valori massimi di destinazione delle risorse per: 1. indennità condizioni lavoro (CCDI) – euro 3.000,00; 2. indennità per specifiche responsabilità (CCNL) – euro 15.000,00; 3. indennità di turno (CCNL e art. 12 CCDI) – euro 8.500,00; 4. indennità di reperibilità (CCNL e CCDI) – euro 12.000,00; 5. indennità di funzione personale PL (CNL e CCDI) – euro 3.000,00;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 dispone che gli Enti possono altresì destinare al Fondo risorse variabili di anno in anno:
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, non risultanti per l'anno 2026;
- l'art. 80 ultimo periodo del CCNL 16/11/2022 stabilisce che “sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile” quantificate in € 3.661,52;
- si rende altresì necessario inserire tra le risorse non soggette al limite le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018 come già definite dall'art.15 comma 1 lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999 vengono determinate ai sensi del vigente Regolamento sugli incentivi per il personale preposto alla gestione delle entrate tributarie in € 5.000,00 nonché gli incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 36/2023 per un importo stimato di € 24.415,00, così come segnalate dai rispettivi Responsabili dei Settori Economico, LLPP, e Servizi alla Persona;

RITENUTO ai sensi dell'art. 15 del vigente CCDI Normativo 2023-2025 sottoscritto in data 08.11.2023, di confermare per l'anno 2026, il fondo per lavoro straordinario pari ad euro 12.994,80;

RITENUTO ALTRESÌ che, nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 D.L. 75/2017, occorra altresì tenere conto dell'attribuzione della retribuzione di posizione e risultato del Segretario Generale, definite con provvedimento del Sindaco n. 3 del 12/02/2025, al netto di quanto verrà corrisposto dal Comune di Casciago, convenzionato con Induno Olona per la Segreteria Generale;

ACCERTATO che, per quanto concerne le risorse soggette a limite, si è proceduto alla verifica del contenimento dell'ammontare del fondo complessivo delle risorse decentrate nei limiti di cui all'art. 23 D.L. 75/2017;

DATO ATTO che, in conseguenza a quanto sopra, occorre operare una decurtazione del fondo per un totale di € 16.114,58 e pertanto procedere a rendere disponibili ai fini della contrattazione decentrata per l'anno 2026 le risorse indicate nel dispositivo del presente atto;

VISTI:

- il CCNL sottoscritto il 16/11/2022;
- il CCDI sottoscritto l' 08/11/2023;
- il CCNL sottoscritto il 23/02/2026;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2026 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2026 -2028;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che viene qui espressamente richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare l'importo delle risorse decentrate variabili dell'anno 2026 nell'importo di € 43.561,69, come da schema allegato alla presente;
3. Di dare atto, pertanto, che il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 18.11.2022 per l'anno 2026 viene reso disponibile complessivamente per € 211.187,60, come da tabella allegata alla presente, così dettagliato:

• stabile soggetto a vincolo	euro 138.986,97;
• stabile non soggetto a vincolo	euro 28.638,94;
• totale parte stabile	euro 167.625,91;
• variabile soggetto a vincolo	euro 1.454,46;
• variabile non soggetto a vincolo	euro 42.107,23;
• totale parte variabile	euro 43.561,69;

e che, sullo stesso fondo, andranno operate le decurtazioni per superamento del limite pari ad euro 16.114,58 (come da prospetto di verifica allegato);

4. Ritenuto opportuno dover procedere con la presente alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, parte variabile, anno 2026;
5. Di dare atto che le risorse di cui al presente provvedimento trovano copertura ai seguenti capitoli:
 - cap. 10101101001 Fondo Posizioni Organizzative; cap. 10101101010 Contr. Obbl., 10201101000 IRAP;
 - cap. 10101101000 Fondo Risorse Decentrate; cap 10101101010 Contr. Obbl., 10201101000 IRAP;
 - cap. 10101101002 Fondo Lavoro Straordinario; cap. 10101101010 Contr. Obbl., 10201101000 IRAP;
6. Di definire ai fini della contrattazione decentrata le linee guida, come descritte in premessa, a favore della delegazione trattante, che si intendono espressamente richiamate;

Di dichiarare, con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **29** del **06.07.2026**

IL SINDACO
Ing. Giorgio Castelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Margherita Taldone